



Prot. n. A006RT/312932/Q.100.80.40  
da citare nella risposta

Data: 25/11/2008

**Allegati:** 4 quesiti Collegio Geometri Siena su DPGR 62/2005

**Oggetto:** Risposta a 4 quesiti su applicazione DPGR 62/2005

Comunicazione trasmessa solo via fax  
Sostituisce l'originale ai sensi  
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

- A** **Collegio Geometri Siena**  
Viale Curtatone 2, SIENA  
c.a. Gialluca Biribò  
(fax 0577 283200)
- p.c.** **Direttori Dipartimenti Prevenzione  
Aziende U.S.L. Toscana**  
(via posta elettronica)
- p.c.** **Componenti Articolazione  
ex art.67 LR40/2005  
Prevenzione, Igiene e Sicurezza  
Luoghi di Lavoro**  
(via posta elettronica)

#### **QUESITO 1. Art. 8 comma 3 lett. b**

Tale articolo prevede che i percorsi verticali siano realizzati "prioritariamente" con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo, prevedendo deroghe in caso di vincoli costruttivi, nel qual caso si prevede l'uso di scale fisse, retrattili o portatili.

Tra l'altro, l'alternativa proposta contempla le "scale fisse" che quindi si presume possano essere a pioli oppure non a sviluppo rettilineo (scala a chiochiola).

E' emersa una notevole difformità nell'interpretazione delle caratteristiche della "scala rettilinea fissa a gradini a sviluppo rettilineo" da parte degli vari Uffici Tecnici dei Comuni e anche delle singole ASL.

In merito la normativa di prevenzione infortuni (DPR 547/55) distingue tra scale fisse a gradini (art. 16) e scale fisse a pioli (art 17); in particolare prevede per le prime un "alzata e pedata dimensionata a regola d'arte", mentre per le seconde una serie di sistemi di sicurezza in funzione della tipologia e dell'inclinazione di utilizzo.

In questa ottica la scala a gradini si dovrebbe comunque distinguere dalle altre tipologie di scale in quanto avrebbe uno sviluppo inclinato (non verticale) dovuto alla presenza di una alzata e di una pedata a "regola d'arte". Oppure possono rientrare in questa tipologia anche scale verticali che al posto dei pioli hanno una pedata poste verticalmente una sopra l'altra?

La differenza nella progettazione dei percorsi, varia molto a seconda dell'interpretazione che viene data al concetto di "scala a gradini", con ovvie ed elevate variazioni dei costi per l'esecuzione dell'opera.

Si ritiene che nella progettazione dei percorsi verticali, ai sensi del DPGR 62/2005, debbano sempre essere adottate le scale rettilinee a gradini.

In merito allo sviluppo rettilineo, si ritiene che tale caratteristica possa trovare soddisfazione anche nella casistica di una scala composta da una serie di rampe rettilinee collegate tra loro da un pianerottolo, mentre tale requisito non è soddisfatto adottando una scala a chiochiola.

Relativamente al termine "prioritariamente", come già più volte ribadito in occasione di risposte a quesiti simili, ogni deroga deve essere tecnicamente giustificata e motivata; sta al progettista scegliere ed adottare il sistema più idoneo e sicuro.

E' pertanto ovvio che motivazioni di deroga sono difficilmente giustificabili in occasione di progettazione di nuove costruzioni, mentre possono essere previste ed accettate in occasione di opere di ristrutturazione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente.

In ogni caso, ogni deroga deve prevedere il sistema di accesso alternativo più sicuro, che il progettista dovrà individuare in base alle caratteristiche dell'opera.

In conclusione si ribadisce che i percorsi verticali, in particolare nelle nuove costruzioni, devono essere realizzate come definite dall'art. 8 c. 2 lett. b) del regolamento DPGR 62/2005, ovvero adottando scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo, rispondenti alla norma tecnica UNI EN 131/1 e vincolate permanentemente alla struttura.

La norma infatti prevede che i percorsi verticali siano "prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo". La scala a "gradini" si differenzia da quella a "pioli" per una larghezza del gradino di almeno 80 mm e per una inclinazione della scala tra 60° e 70° rispetto al piano di appoggio, come riportato dalla norma tecnica UNI EN 131/1, punto 4.5. Quindi per i motivi sopra riportati non è possibile utilizzare "scale verticali che al posto dei pioli hanno pedate poste verticalmente una sopra l'altra".

## **QUESITO 2. Art. 10 comma 2**

Si sta diffondendo sempre con maggior frequenza l'utilizzo di dispositivi di ancoraggio puntuali utilizzati come sistema protettivo anche per coperture molto vaste.

In merito si chiede se l'elenco di cui all'art. 10 comma 1 sia indicato in ordine di priorità di intervento (per quanto tecnicamente possibile) e se appare corretto l'utilizzo di ganci puntuali in sostituzione dei sistemi più complessi ma anche più costosi, considerando che i costi per le coperture sono stati aumentati in misura esagerata da questi obblighi normativi.

Il regolamento DPGR 62/2005 all'art.10 c. 1 fornisce un elenco di elementi protettivi da installare sulle coperture al fine di consentire il passaggio e la sosta in sicurezza per eventuali lavori di manutenzione; tale elenco, pur essendo non esaustivo (è presente il termine "quali" prima dell'elenco), fornisce una forte indicazione su quali possono essere tali elementi protettivi.

L'elenco in ogni caso non prevede un ordine di priorità sulle misure da adottare, che dovranno essere valutate caso per caso dal chi redige la parte progettuale dell'elaborato tecnico della copertura di cui all'art.5 del DPR 62/2005; è importante comunque rilevare come il comma 2 dello stesso art.10 limiti fortemente l'utilizzo di dispositivi di ancoraggi puntuali o dei ganci di sicurezza da tetto ai soli casi di "brevi spostamenti" o "laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili" per le caratteristiche delle coperture".

In sintesi con il comma 2 si è voluto limitare fortemente la possibilità di "disseminare" sulla copertura ancoraggi puntuali o ganci di sicurezza da tetto, che non costituisce una soluzione progettuale accettabile per motivi ergonomici.

## **QUESITO 3. Coperture non praticabili**

Appare giustificato non prevedere un sistema di trattenuta su coperture che per la loro natura non sono calpestabili? Ad esempio: le serre, realizzate in pannelli trasparenti leggere, o una copertura di un annesso agricolo (tettoia per fieno), realizzata in fibrocemento o semplice lamierino ondulato. In caso affermativo, devono essere comunque descritte le modalità di intervento sulla copertura, effettuate in tal caso con mezzi e attrezzature?

I progetti di nuove costruzioni o gli interventi su edifici esistenti devono prevedere idonee misure di prevenzione dal rischio di caduta dalla copertura durante i lavori di manutenzione della stessa, in particolare devono prevedere accesso, transito ed esecuzione delle manutenzioni in condizioni di sicurezza.

Non è richiesta la "calpestabilità" o "pedonabilità" totale della copertura, bensì la possibilità di transitare ed eseguire i successivi eventuali lavori di manutenzione in sicurezza sulla copertura stessa.

Nel caso particolare delle serre, generalmente realizzate in pannelli trasparenti leggeri, devono essere progettate e costruite con materiali e/o accorgimenti tali che consentano, anche per eventuali parti sfondabili, la **raggiungibilità** sicura per l'esecuzione delle relative attività manutentive in sicurezza (eventualmente anche dal basso, internamente alla serra stessa, viste le altezze generalmente ridotte).

Nel caso in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente (rif. Art.7 c.4 del regolamento DPGR 62/2005), devono comunque essere descritte nell'elaborato tecnico della copertura le modalità di intervento sulla copertura stessa, effettuate in tal caso con mezzi e attrezzature non permanenti; è utile ricordare che sono comunque da riferirsi essenzialmente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in quanto per gli interventi sul nuovo sarà possibile in genere realizzare misure di tipo permanente.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rif. Circolare regionale emanata con Deliberazione n.191 del 20 marzo 2006 sul B.U.R.T. n.15 del 12 aprile 2006, par. 3.6

**QUESITO 4. Installazione di un lucernario su una copertura**

L'installazione di una finestra da tetto, anche di dimensioni inferiori a quelle previste dal regolamento (un punto luce) comporta l'applicazione del Regolamento DPGR 62/2005? In caso affermativo, in quale modo?

Se l'installazione della finestra da tetto non è un intervento di manutenzione ordinaria, rientra nel campo di applicazione del Regolamento, per la porzione di copertura interessata dall'intervento.

MM \ fv

Il Responsabile del Settore  
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro  
ing. Marco Masi

